



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.autorizzazioniambientali@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
SETTORE TUTELA TERRITORIO UFFICIO
AUTORIZZAZIONE INTEGRATE AMBIENTALI
Via Massimo D'Azeglio 8 - 12100 Cuneo tel. 0171445372
fax 0171445582

2011/08.02/000030

RINNOVO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE IN CAPO ALLA DITTA SOCIETÀ AGRICOLA EREDI DI AMBROGIO GIOVENALE DI AMBROGIO SILVIO E PAGLIANO RITA S.S. CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN BENE VAGIENNA, VIA TRINITÀ, 70. L.R. 44/00 - D.LGS. 152/06 E S.M.I. ATTIVI TÀ IPPC: 6.6. - IMPIANTI PER L'ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI CON PIÙ DI: C) 750 POSTI SCROFE.

Premesso che

- in data 05/10/2007, con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 987, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell'attività IPPC: 6.6. - "Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: c) 750 posti scrofe" presso l'allevamento sito in Bene Vagienna, Via Trinità, 70 a favore della Società Agricola Eredi di AMBROGIO GIOVENALE di AMBROGIO SILVIO e PAGLIANO RITA s.s. con sede legale in Bene Vagienna, Via Trinità, 70;
- in data 05/08/2009, la ditta Eredi di AMBROGIO Giovenale di Ambrogio Silvio e Pagliano Rita s.s., ha presentato istanza di modifica non sostanziale del provvedimento;
- dalla documentazione allegata risulta che la ditta Eredi di AMBROGIO Giovenale di Ambrogio Silvio e Pagliano Rita s.s. ha effettuato, in data 31/07/2009, il versamento della tariffa istruttoria ai sensi del D.M. 24/04/2008, relativa alla modifica non sostanziale dell'AIA, a favore della Provincia di Cuneo;
- in data 02/04/2012 la ditta Società Agricola Eredi di Ambrogio Giovenale di Ambrogio Silvio e Pagliano Rita s.s. con sede legale ed operativa in Bene Vagienna, Via Trinità, 70 – P. IVA 02647090048 – ha presentato, nei termini di legge, istanza e relativa documentazione tecnica intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il rinnovo e la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell'attività IPPC: 6.6. - "Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: c) 750 posti scrofe";
- la suddetta domanda di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale è stata presentata nei termini di legge e, pertanto, il gestore ha continuato l'attività sulla base del precedente provvedimento, in ossequio all'art. 29-*octies*, comma 1 del D.Lgs. 152/06;
- in data 26/03/2012 e 20/07/2012, la ditta Società Agricola Eredi di Ambrogio Giovenale di Ambrogio Silvio e Pagliano Rita s.s. ha effettuato i versamenti, a favore della Provincia di Cuneo, relativi alla tariffa per l'istruttoria, ai sensi del D.M. 24/04/2008, per il rinnovo e per la modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale;
- con nota prot. n. 34837 del 13/04/2012 è stata convocata, per il giorno 24/05/2012, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla quale sono

stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di Bene Vagienna, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica di Fossano e del Servizio Veterinario di Saluzzo dell'Azienda Regionale S.L. CN1, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (ARPA) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, i Servizi provinciali competenti, nonché la ditta Società Agricola Eredi di Ambrogio Giovenale di Ambrogio Silvio e Pagliano Rita s.s., quale soggetto richiedente;

- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
 - il Dirigente del Settore Tutela Territorio, in qualità di Presidente della Conferenza,
 - due Istruttori Tecnici per il Settore Tutela Territorio della Provincia,
 - un Collaboratore Tecnico Professionale per l'Arpa - Dipartimento Provinciale di Cuneo,
 - un Veterinario per l'ASL CN1,
 - il tecnico del Comune di Bene Vagienna;
- i partecipanti alla Conferenza, alla luce delle osservazioni sollevate, ravvisata la necessità di acquisire i chiarimenti necessari e considerato che la documentazione risulta da integrare in modo sostanziale, hanno concordato sul fatto di non esprimere alcun parere al riguardo, se non previa valutazione di quanto la ditta provvederà a trasmettere;
- con nota prot. n. 51297 del 01/06/2012, la Provincia di Cuneo ha chiesto l'invio dei chiarimenti e delle integrazioni, volti a superare le problematiche emerse nel corso della Conferenza;
- con nota pervenuta in data 20/07/2012, la ditta Società Agricola Eredi di Ambrogio Giovenale di Ambrogio Silvio e Pagliano Rita s.s. ha inviato la documentazione richiesta;
- con nota prot. n. 76782 del 31/08/2012, al fine di proseguire l'istruttoria dell'istanza in questione, è stata convocata una seconda Conferenza di Servizi in data 01/10/2012, alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di Bene Vagienna, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica di Fossano e del Servizio Veterinario di Saluzzo dell'Azienda Regionale S.L. CN1, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (ARPA) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, i Servizi provinciali competenti, nonché la ditta Società Agricola Eredi di Ambrogio Giovenale di Ambrogio Silvio e Pagliano Rita s.s., quale soggetto richiedente;
- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
 - il Dirigente del Settore Tutela Territorio, in qualità di Presidente della Conferenza,
 - due Istruttori Tecnici per il Settore Tutela Territorio della Provincia,
 - un Collaboratore Tecnico Professionale per l'Arpa - Dipartimento Provinciale di Cuneo,
 - un Veterinario dell'ASL CN1;
 - un titolare ed un consulente della ditta Società Agricola Eredi di Ambrogio Giovenale di Ambrogio Silvio e Pagliano Rita s.s.;
- la Conferenza, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, si è conclusa con l'acquisizione dei pareri favorevoli, da parte degli Enti ed Organi tecnici convocati, al rinnovo dell'autorizzazione richiesta, previa acquisizione di ulteriori chiarimenti ed integrazioni;
- il contributo ARPA Piemonte, illustrato in sede di Conferenza e trasmesso con nota prot. n. 52531 del 24/05/2012, contiene, tra l'altro, il profilo di controllo di parte pubblica - individuato per l'impianto in oggetto - da effettuarsi nel corso di validità dell'autorizzazione integrata ambientale;
- con nota prot. 90545 del 22/10/2012 la Provincia di Cuneo ha provveduto a chiedere i chiarimenti volti a consentire la definizione dell'iter;

- con documentazione pervenuta in data 29/04/2013, la ditta Società Agricola Eredi di Ambrogio Giovenale di Ambrogio Silvio e Pagliano Rita s.s. ha inviato la documentazione richiesta, trasmessa con nota prot. n. 41229 del 14/05/2013 agli Enti interessati al procedimento;
- in data 15/05/2013, con nota prot. n. 41877, è stato chiesto il certificato antimafia e, con nota prot. n. 24095 del 21/05/2013, la Prefettura di Cuneo – Ufficio Territoriale del Governo ha comunicato che non risultano cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159;

considerato che

- per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie d'impianti, come indicato nell'art. 29-*sexies*, comma 3 del medesimo decreto;
- l'art. 29-*septies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prevede che, qualora risulti necessario per la riduzione o la prevenzione dell'inquinamento, la Provincia possa prescrivere l'adozione di misure più rigorose di quelle imposte dalla normativa ambientale o ottenibili con le migliori tecniche disponibili;

ritenuto che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 987 del 05/10/2007;

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce "In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura, per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372" e, in particolare, l'Allegato I "Linee guida generali" e l'Allegato II "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- il Decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
- il Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";

- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: Regolamento regionale recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e s.m.i.;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/2005;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. ed, in particolare, il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, che ha inserito la disciplina dell'A.I.A. al titolo III bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. abrogando il relativo D.Lgs. 59/05;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- il D.P.R. 07 settembre 2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, già istituito con D.P.R. 20/10/1998, n. 447;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P n. 21 del 28/01/2014;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

DISPONE

- 1) **di rinnovare sino a tutto il 31/01/2024**, ai sensi dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in capo alla ditta Società Agricola Eredi di Ambrogio Giovenale di Ambrogio Silvio e Pagliano Rita s.s. con sede legale in Bene Vagienna, Via Trinità, 70 – P. IVA 02647090048– **l'Autorizzazione Integrata Ambientale** per l'impianto sito nel Comune di Bene Vagienna, Via Trinità, 70 per l'esercizio dell'Attività IPPC: **6.6. - Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: c) 750 posti scrofe**;
- 2) **di vincolare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto dei limiti e delle prescrizioni, nonché della frequenza e delle modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicate negli **Allegati tecnici n. 1 e 2, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento**;
- 3) **di stabilire che** le attività di monitoraggio e controllo devono essere condotte secondo le previsioni contenute nella documentazione sopra richiamata e nel rispetto delle prescrizioni dell'**Allegato tecnico n. 2 che costituisce parte integrante del presente provvedimento**;
- 4) **che**, in caso di modifiche degli impianti o della variazione della titolarità dell'impianto, il Gestore deve darne comunicazione alla Provincia di Cuneo, in carta legale e mediante raccomandata A.R., **entro trenta giorni**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dalla Provincia ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- 5) **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Comune di Bene Vagienna, al Dipartimento Provinciale dell'Arpa di Cuneo, al Servizio di Igiene Pubblica ed al Servizio Veterinario di Alba dell'ASL CN 2 ed all'Assessorato Ambiente della Regione Piemonte;
- 6) **che** il presente provvedimento deve sempre essere **custodito**, anche in copia, presso l'impianto;
- 7) **di dare atto che** il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia;
- 8) **di dare infine atto che** avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato o, in alternativa, al T.A.R. competente entro i termini previsti dalla legge.

EVIDENZIA

- che, a norma dell'art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX del D. Lgs. 128/10, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;

- **che il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative**, con particolare riferimento a:
 - obblighi di **comunicazione** delle operazioni di utilizzazione agronomica, nonché di aggiornamento delle informazioni relative all'utilizzazione agronomica e di variazione dei terreni destinati all'applicazione degli effluenti zootecnici, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale;
 - **divieti** di utilizzazione degli effluenti zootecnici;
 - **dosi di applicazione** al terreno degli effluenti zootecnici;
 - obblighi di **registrazione delle fertilizzazioni** e di **documentazione del trasporto**, secondo le disposizioni impartite dalla D.G.R. del Piemonte 6 luglio 2009, n. 16-11713;
 - **limitazioni e norme tecniche** inerenti le diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici, dalla produzione fino all'applicazione al terreno;

- che, in materia di rifiuti, il Gestore deve, tra l'altro:
 - ottemperare al disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo al formulario di identificazione, nonché provvedere alla tenuta di apposito registro di carico e scarico ex art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
 - comunicare annualmente all'Autorità competente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e smaltiti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- che il Gestore deve predisporre la valutazione d'impatto acustico nei casi previsti dall'art. 10 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 e della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004;

- che il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Sindaco del Comune sede dell'impianto i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- che, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;

- che il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ai sensi del D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da A.R.P.A. Piemonte;

- che l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-*decies* e 29-*quattordices* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- che copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente provvedimento, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo – Via Massimo d'Azeglio, 8;

- che, **almeno sei mesi prima della scadenza del presente provvedimento**, il Gestore deve presentare domanda di **rinnovo dell'autorizzazione**, secondo le modalità definite dall'Autorità competente e corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-*ter*, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- che la Provincia si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che l'Autorità competente si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare con successivo provvedimento, l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che l'Autorità competente, ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 6, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., rinnova ogni dieci anni, a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento, le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, confermandole o aggiornandole;
- che il presente provvedimento non sostituisce gli adempimenti dovuti nè costituisce avvallo tecnico di alcun tipo in materia di benessere animale; pertanto **il Gestore deve, in ogni caso, rispettare le norme in materia di benessere animale, la cui disciplina e controllo è demandata alle Autorità preposte**. Nel caso specifico, tra l'altro, le strutture di allevamento devono essere adeguate alle disposizioni del D.Lgs. 07/07/2011, n. 122, nelle modalità e nei tempi stabiliti dagli organi competenti;
- che sono fatti salvi i diritti di terzi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Luciano FANTINO

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Rinnovo

**Soc. Agr. Eredi di AMBROGIO GIOVENALE di Ambrogio Silvio e
Pagliano Rita S.S. – Bene Vagienna**

ALLEGATO TECNICO 1

Sommario

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE	2
CARATTERISTICHE ALLEVAMENTO E VERIFICA CONFORMITÀ CRITERI IPPC	2
Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute	2
<i>Consistenza</i>	3
<i>Tecniche di stabulazione</i>	3
Confronto con le MTD	3
Valutazione consumi, problematiche e aspetti ambientali	5
<i>Produzione e gestione effluenti zootecnici</i>	5
<i>Consumi idrici ed energetici</i>	5
<i>Emissioni in atmosfera</i>	6
<i>Scarichi acque reflue</i>	7
<i>Gestione rifiuti</i>	7
QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI	7
Ciclo produttivo e gestione effluenti zootecnici	7
<i>Prescrizioni</i>	7
Utilizzo dell'acqua e scarichi acque reflue	9
<i>Prescrizioni</i>	9
<i>Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche</i>	10
Emissioni in atmosfera	10
<i>Prescrizioni</i>	10
<i>Quadro emissivo</i>	11
Emissione sonore	12
<i>Quadro emissivo e limiti di emissione</i>	12

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE

L'attività dell'impresa agricola era articolata su 2 centri aziendali, siti in Benevagienna:

- 1) Centro genetico, sito in Frazione S. Luigi, 37 (allevamento su paglia);
- 2) Allevamento suini da riproduzione, sito in Via Trinità, 70.

Attualmente, il centro genetico è stato dismesso e la ditta acquista il seme per la fecondazione artificiale presso un Centro esterno.

L'impianto oggetto della presente autorizzazione è quello sito in Via Trinità, 70.

Le strutture dell'impianto sono ascritte al Foglio 58, particelle n. 179, 180 e 184 del Comune di Benevagienna e sono localizzate in area agricola, a circa 2,5 km dal centro abitato.

Il Comune sede dell'impianto non è inserito nelle zone di Piano per la qualità dell'aria di cui alla L.R. 7 aprile 2000, n. 43.

La classificazione acustica del Comune di Benevagienna inserisce le strutture di allevamento in parte classe III – "Aree di tipo misto", in adiacenza ad aree agricole classificate in classe III.

CARATTERISTICHE ALLEVAMENTO E VERIFICA CONFORMITÀ CRITERI IPPC

Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute

L'allevamento è stato autorizzato, come impianto "esistente" ai sensi del D. Lgs. 59/05 e s.m.i., con la Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Ambiente n. 987 del 05/10/2007, rilasciata alla Ditta Società Agricola Eredi di AMBROGIO Giovanale s.s. per l'esercizio dell'attività IPPC cod. 6.6: "Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: c) 750 posti scrofe.

Presso l'impianto viene condotta l'attività di **allevamento suini da riproduzione**.

L'attività consiste nell'allevamento di scrofe e nella vendita dei lattonzoli destinati a centri specializzati per lo svezzamento. La rimonta delle scrofe è interna.

L'impianto è costituito dalle seguenti strutture:

- scrofaia (Ricoveri: C 2° piano, D e parte A-B-C piano terra);
- porcilaie utilizzate per la rimonta interna (Ricoveri: parte A-B);
- locali per lo svezzamento dei lattonzoli (Ricovero: parte C piano terra);
- ricovero dei lattonzoli che attendono di essere trasferiti nelle strutture per il loro svezzamento e successivo ingrasso (Ricovero: parte B).

Durante il periodo di validità dell'AIA sono intercorse le seguenti modifiche:

- aumento dei posti potenziali (da 1.373 a 1.455) e dei capi allevati (da 813 a 1.336 capi). In

- particolare, il numero delle scrofe allevate è variato da 750 a 1.257 capi;
- aumento dei posti occupati nelle sale parto da 196 a 259;
 - aumento dei capi destinati alla rimonta interna (da 50 a 96);
 - utilizzazione del ricovero D per l'allevamento di scrofe in gestazione;
 - adozione di un separatore solido-liquido mobile (a disposizione di più ditte);
 - incremento della capacità di stoccaggio dei liquami: da 3.194,8 m³ a 5.643 m³.

Rispetto alla situazione a suo tempo autorizzata con l'AIA, ed in seguito alle modifiche sopra descritte, unitamente all'istanza di rinnovo dell'AIA il Gestore ha comunicato un successivo aumento del numero dei posti potenziali, nonché dei capi allevabili.

L'attuale assetto dell'impianto, pertanto, presenta le seguenti caratteristiche:

- aumento dei posti potenziali (da 1.455 a 2.319) e dei capi allevati (da 1.336 a 1.954 capi). In particolare, il numero delle scrofe è variato da 1.257 a 1.309 capi;
- aumento dei posti nelle sale parto da 259 a 273;
- utilizzazione dei ricoveri dismessi, nei capannoni B e C al piano terra, per l'allevamento di lattonzoli;
- aumento dei capi destinati alla rimonta interna (da 96 a 544 capi);
- i reflui zootecnici non sono sottoposti a nessun trattamento;
- incremento della capacità di stoccaggio dei liquami: da 5.643 m³ a 6.320 m³.

Consistenza

Nelle strutture di allevamento, potenzialmente, possono trovare ricovero 2.319 capi. La consistenza effettiva media risulta pari a 1.954 suini. In ciascun ricovero di allevamento alcuni box sono destinati all'infermeria, per un totale di 113 posti-infermeria.

I capi risultano ripartiti nelle categorie riportate nella tabella seguente:

Descrizione	n. posti potenziali	n. capi effettivi mediamente presenti
Scrofe	1.309	1.108
Srofette da rimonta (31-130 kg)	544	428
Lattonzoli (7-30 kg)	464	416
Verri	2	2
N. capi totali	2.319	1.954
Peso vivo (t)	284	235

Tecniche di stabulazione

I suini sono allevati in 5 porcilaie, costituite da 24 reparti.

I sistemi di stabulazione sono costituiti da pavimenti parzialmente o totalmente fessurati con fosse di stoccaggio sottostanti, dalle quali le deiezioni vengono rimosse mediante sistemi a vacuum, o a tracimazione, o aspirate con il carro botte e convogliate nelle vasche esterne, interrate o coperte.

Confronto con le MTD

In merito alle tecniche di stabulazione, nel complesso dell'allevamento risultano presenti strutture con sistemi in linea con le Migliori Tecniche Disponibili (tutti i reparti in cui sono stabulate le scrofe in gestazione) e strutture che utilizzano tecniche non annoverate fra le MTD (le sale parto).

Nella tabella seguente sono evidenziate le strutture di stabulazione presenti nell'allevamento e viene effettuato il confronto con le Migliori Tecniche Disponibili (MTD):

Ricovero	Categoria di capi allevati	Tipo di stabulazione	MTD (SI/NO)
A – B C piano terra	Scrofe in zona parto	Gabbie con Pavimentazione Totalmente Grigliato	NO
		Gabbie con Pavimentazione Totalmente Grigliato + Vacuum System	(*)
A – B C piano terra C 2° piano D	Scrofe in gestazione	Gabbie singole Pavimento Parzialmente Fessurato	SI
		Gabbie con Pavimentazione Parzialmente Fessurata + Vacuum System	
		Box multipli, senza Corsia Esterna, Pavimentazione Parzialmente Fessurata	
A - B	Scrofette	Box multipli, senza Corsia Esterna, Pavimentazione Parzialmente Fessurata	n.d.
	Verri		
B C piano terra	Lattonzoli	Box multipli, senza Corsia Esterna, Pavimentazione Totalmente Grigliato	(**)

Nota: n.d. – “non definito” (Cfr. D.M. 29 gennaio 2007)

(*) e ()** Le seguenti tecniche di stabulazione proposte dal Gestore:

- “Gabbie dotate di Pavimento Totalmente Grigliato e allontanamento dei liquami dalle fosse sottogrigliato mediante Vacuum System” **(*)** per le sale parto, pari a n. 35 nel ricovero A e n. 14 nella porcilaia B;
- “Box multipli, senza Corsia Esterna, Pavimento Totalmente Grigliato” **(**)** per i box per lo svezzamento dei lattonzoli - nei ricoveri B e C-piano terra (reparti destinati alla fase di svezzamento, ossia all'allevamento di animali non annoverati tra le categorie IPPC, in quanto di peso inferiore a 30 kg);

non sono annoverate tra le tecniche prese in considerazione dalle Linee Guida Nazionali delle Migliori Tecniche Disponibili.

Tuttavia, il Gestore ritiene che le medesime tecniche di stabulazione possano comunque contribuire a ridurre le emissioni rispetto al sistema di riferimento riportato nelle BRef, in quanto è possibile realizzare la “rimozione frequente del liquame”, criterio MTD.

Pertanto, per tali strutture di stabulazione si stabiliscono specifiche prescrizioni - riportate al capitolo “QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI”, paragrafo “Ciclo produttivo e gestione effluenti zootecnici”.

Per le parti di allevamento “esistente” ai sensi della specifica normativa, laddove le tecniche di stabulazione non sono MTD, in sede di rilascio dell'AIA il Gestore aveva valutato non sostenibile il costo della conversione alle MTD, sulla base di una valutazione del rapporto tra i

benefici ambientali ottenibili ed il costo economico da sostenere per l'integrale ristrutturazione dei sistemi di stabulazione.

Le strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici sono in linea con le Migliori Tecniche Disponibili:

- la vasca circolare esterna è dotata di copertura costituita da elementi galleggianti auto assemblanti in polipropilene espanso;
- le n. 6 vasche adiacenti ai ricoveri sono interrato e coperte da soletta in cemento.

Lo spandimento in agricoltura dei liquami è effettuato con tecnica MTD, tramite carro botte dotato di bande rasoterra.

Il Gestore ha dichiarato di adottare sistemi corrispondenti alle MTD in materia, tra l'altro, di tecniche nutrizionali, buone pratiche di allevamento.

Valutazione consumi, problematiche e aspetti ambientali

Sulla base delle valutazioni dei report annuali trasmessi dalla Ditta, nonché in considerazione dei controlli effettuati da ARPA Piemonte, non sono state segnalate particolari problematiche ambientali.

Si riportano, in particolare, le valutazioni relative ai seguenti aspetti.

Produzione e gestione effluenti zootecnici

I 2.319 suini potenzialmente allevabili nei capannoni della Ditta Società Agricola Eredi di Ambrogio Giovenale s.s. producono circa 12.445 m³ di liquame all'anno. La vasca circolare capta 342 mc di acque meteoriche.

Gli effluenti zootecnici prodotti dall'allevamento sono interamente avviati all'utilizzazione agronomica sui terreni in disponibilità alla ditta, dopo un periodo di maturazione nella vasche esterne.

Le strutture di stoccaggio presenti in azienda sono sufficienti ad assicurare una permanenza dei liquami pari a 180 giorni, prima dell'avvio all'utilizzazione agronomica.

Nella tabella di seguito sono riportate in dettaglio le capacità di stoccaggio delle strutture in dotazione alla ditta, presso l'allevamento:

Strutture di stoccaggio	Capacità (mc) (al netto del franco di sicurezza)
n. 6 vasche coperte (per un totale pari a 2.136 mc)	459
	388
	333
	256
	131
	569
n. 1 vasca circolare	4.184
TOT.	6.320

Dall'Anagrafe agricola unica del Piemonte, nell'ambito della comunicazione ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., si possono rilevare i seguenti dati tecnici:

- il numero dei capi allevati, suddivisi per categorie;
- il volume di acque meteoriche ricadenti sulla struttura di stoccaggio;
- elenco dei terreni a disposizione dell'azienda.

Consumi idrici ed energetici

L'acqua utilizzata nell'allevamento viene prelevata dalla locale rete acquedottistica e da un pozzo privato ed è utilizzata, prevalentemente, per l'alimentazione e l'abbeveraggio dei suini, nonché per le necessarie operazioni di lavaggio.

L'energia termica è utilizzata per il riscaldamento dei capannoni nel periodo invernale. Sono presenti circa 400 lampade elettriche a raggi infrarossi, ognuna della potenza di 100 W, n. 2 generatori di calore fissi da 35.000 kcal/h e n. 2 generatori di calore mobili, rispettivamente da 55.000 kcal/h e 75.000 kcal/h, alimentati a gasolio, utilizzati saltuariamente. Pertanto, i generatori di calore a combustione presentano potenzialità termiche inferiori alle soglie per cui risulta necessaria l'autorizzazione espressa per le emissioni in atmosfera.

Per le macchine agricole il combustibile utilizzato è il gasolio.

GPL e gasolio sono stoccati in 2 serbatoi.

I capannoni di allevamento sono coibentati, in particolare le pareti di testata dei capannoni sono costituite da due file di mattoni forati separate da intercapedine vuota, mentre le pareti laterali sono costituite da una fila di mattoni a 27 fori. L'isolamento del tetto è costituito da uno strato di lana di roccia risalente all'anno di costruzione delle strutture. La soletta della porzione del capannone C, su cui vi è il fienile, è costituita da assi di legno.

L'energia elettrica è acquistata dalla rete e viene utilizzata per l'illuminazione dei ricoveri zootecnici e per l'azionamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Non sono presenti gruppi elettrogeni.

I consumi idrici ed energetici degli ultimi anni sono riportati nella seguente tabella:

ANNO	Consumi idrici (mc)	consumi energetici (MWh)		consumi energetici specifici (Wh/capo per giorno)	
		Termici (GPL + gasolio per riscaldamento)	elettrici	Termici (GPL + gasolio per riscaldamento)	elettrici
2008	9.371	173,31	130,73	355	268
2009	7.604	165,79	80,18	340	164
2010	6.650	83,01	147,04	170	302
2011	10.802	58,55	162,10	120	332

Si nota una drastica riduzione dell'energia derivata da combustibili a fronte di un aumento di energia elettrica utilizzata per il riscaldamento, in quanto nel corso degli ultimi anni sono stati sostituiti i generatori di calore a gpl con lampade elettriche a raggi infrarossi. Vi è stata una

tendenza alla diminuzione complessiva del consumo di energia, anche se i consumi energetici specifici risultano ancora più elevati di quelli riportati nel D.M. 29.01.2007.

Emissioni in atmosfera

Gli inquinanti principali generati dall'attività dell'azienda sono ammoniaca, metano e polveri derivanti dalla fase di stabulazione degli animali, stoccaggio e spandimento degli effluenti zootecnici.

La ventilazione dei capannoni è naturale.

L'aria entra dalle finestre laterali, la cui apertura è comandata manualmente, ed esce, nei capannoni A, B e D da cupolini posti sulla sommità dei capannoni, nel capannone C da finestre poste sul lato opposto.

Il mangime, tramite autocarri, arriva ogni 20 giorni e viene scaricato in appositi silos di stoccaggio dotati di coperchio nella parte superiore, che viene aperto al momento del carico. Le emissioni di polveri risultano pertanto molto contenute e limitate alla fase di carico.

Le emissioni derivanti dall'allevamento sono state stimate con l'utilizzo del programma CRPA e risultano essere le seguenti:

Inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	TOTALE (t/a)
NH ₃	6,1	1,4	-	4,9	12,4
CH ₄	30,7	13,0	-	-	43,7
Polveri	-	-	-	-	-

L'azienda ha effettuato un confronto con il sistema di riferimento, da cui emerge una riduzione, rispetto allo stesso, del 43% dell'emissione di ammoniaca (NH₃) e del 3% di quella di metano (CH₄).

Scarichi acque reflue

Non sono state dichiarate modifiche rispetto all'AIA rilasciata:

- presso l'allevamento non sono presenti scarichi di acque reflue;
- le acque derivanti dai lavaggi dei locali di stabulazione sono gestite unitamente alle deiezioni animali (liquami);
- relativamente alle acque meteoriche, la Ditta ha provveduto, a suo tempo, ad inoltrare il piano di prevenzione e di gestione di cui al D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R e s.m.i., già approvato.

Gestione rifiuti

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto delle condizioni relative al regime di **deposito temporaneo**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI

Ciclo produttivo e gestione effluenti zootecnici

Prescrizioni

1. L'impianto può essere utilizzato per l'**allevamento di suini da riproduzione**. La potenzialità di allevamento autorizzata è pari a 2.319 capi, con particolare riferimento ai posti scrofe riportati nel capitolo "CARATTERISTICHE ALLEVAMENTO E VERIFICA CONFORMITÀ CRITERI IPPC";
2. devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando, in particolare, le Migliori Tecniche Disponibili;
3. non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
4. deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.; in caso contrario i rifiuti sono recuperati oppure, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;
5. l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
6. devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
7. le attività produttive e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella documentazione allegata all'istanza, e successive integrazioni, per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento; in particolare, l'attività deve essere condotta nelle strutture di allevamento e nel rispetto della consistenza di cui al precedente capitolo "CARATTERISTICHE ALLEVAMENTO E VERIFICA CONFORMITÀ CRITERI IPPC". La consistenza suddetta deve intendersi sempre subordinata ai provvedimenti assunti dalle Autorità Sanitarie e Veterinarie, con particolare riferimento all'applicazione delle norme in materia di benessere animale. Per modifiche rispetto alla consistenza e/o alle categorie animali autorizzate nel presente provvedimento - sia in applicazione delle norme in materia di benessere animale, sia per scelte di gestione - si rimanda alla successiva prescrizione n. 15;
8. le strutture di stabulazione destinate allo svezzamento dei lattonzoli (nei ricoveri B e C piano terra), possono essere utilizzate **esclusivamente per l'allevamento di suini di peso inferiore a 30 kg**;
9. per le strutture di stabulazione destinate allo svezzamento dei lattonzoli (nei ricoveri B e C piano terra) e per le sale parto con "Gabbie dotate di Pavimento Totalmente Grigliato e allontanamento dei liquami dalle fosse sottogrigliato mediante Vacuum System" (nei ricoveri A e B) sono altresì stabilite le seguenti, ulteriori prescrizioni:
 - 9.1. deve essere assicurata la rimozione frequente degli effluenti zootecnici dalle vasche poste sotto il grigliato di stabulazione, almeno ogni 15 giorni;
 - 9.2. il Gestore deve assicurare che, in ogni momento, le vasche poste sotto il grigliato contengano quantitativi di liquami non superiori alla produzione di 15 giorni di allevamento (con riferimento ai coefficienti tabellari del Regolamento 10/R del 2007); in proposito, le vasche poste al di sotto del grigliato devono essere verificabili in ogni

- momento e deve essere presente un sistema di visualizzazione del grado di riempimento delle stesse (ad es. asta graduata, galleggiante o altro);
- 9.3. deve essere assicurato lo svuotamento completo delle vasche stesse al termine del ciclo di svezzamento e di allattamento (a seconda dei casi, per i lattonzoli e le sale parto);
- 9.4. l'autorizzazione potrà essere oggetto di riesame alla conclusione del lavoro di revisione della BRef Intensive Livestock Farming e della conseguente adozione del nuovo documento di riferimento; in tale occasione, nel caso la tecnica proposta dal Gestore nelle nuove sale parto (ricoveri A e B) e nei ricoveri per lo svezzamento dei lattonzoli (B e C piano terra) non sia considerata Migliore Tecnica Disponibile, o non sia equiparabile in termini di emissione, **il Gestore sarà tenuto ad adeguare il proprio impianto;**
10. il Gestore deve adottare gli accorgimenti necessari a garantire adeguate condizioni di pulizia delle strutture di ricovero e degli animali stessi, provvedendo, in particolare, ad evitare situazioni d'imbrattamento persistente;
11. il trasporto degli effluenti zootecnici deve essere attuato, dai soggetti interessati, con mezzi che rispondano sia ai requisiti necessari in relazione alle caratteristiche degli stessi, sia alle vigenti normative in materia;
12. le operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento devono avvenire all'interno dei casi e delle procedure previste dalla normativa vigente (Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i.);
13. l'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici deve essere effettuata per mezzo di un sistema o una tecnica riconosciuta come Migliore Tecnica Disponibile; **le relative apparecchiature devono essere prontamente disponibili, presso l'allevamento;**
14. nel corso delle operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, il Gestore deve rispettare la normativa igienico-sanitaria, le norme urbanistiche e le disposizioni concernenti le aree sensibili e le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano;
15. ogni modifica delle attività e/o dei presidi anti-inquinamento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quale modifica sostanziale;
16. la ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
17. al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
18. il Gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, di benessere animale e le norme sanitarie sulla gestione dei farmaci, delle carcasse e della biosicurezza animale;
19. la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;

20. deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
21. a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

Utilizzo dell'acqua e scarichi acque reflue

Prescrizioni

1. devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
2. devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata presso l'allevamento;
3. deve essere presente un sistema di registrazione dei parametri misurati dagli strumenti di misura delle acque prelevate, con indicazione della data delle letture, nonché dei volumi totalizzati su base annua. Le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli Organi di controllo;
4. tutte le prescrizioni tecniche previste dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione.

Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche

1. Il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche deve essere messo in atto, così come approvato;
2. è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
3. devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione i sistemi di raccolta e/o trattamento proposti nel piano di prevenzione e gestione;
4. le movimentazioni di materie prime, animali, combustibili, effluenti zootecnici e rifiuti non devono causare contaminazioni di acque superficiali o sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali.

Per quanto riguarda la raccolta, il trattamento e l'immissione nell'ambiente delle acque meteoriche di seconda pioggia e di quelle ricadenti sulle coperture, si deve fare riferimento a quanto eventualmente disposto dal Regolamento Edilizio Comunale e delle N.T.A. del PRGC vigente.

Emissioni in atmosfera

Prescrizioni

1. il Gestore è tenuto ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli;
2. gli impianti devono essere gestiti evitando che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte V, All. 5, nei casi ivi specificati;
3. i sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel quadro emissivo devono essere mantenuti in efficienza.
4. nel caso in cui, durante la gestione dell'impianto, si verificano fenomeni rilevanti di odori molesti, la Provincia si riserva la possibilità di richiedere ulteriori interventi di contenimento delle emissioni in atmosfera.

Quadro emissivo

STABILIMENTO: Soc. Agr. Eredi di AMBROGIO GIOVENALE di Ambrogio Silvio e Pagliano Rita S.S. – BENE VAGIENNA				
FONTI EMISSIVE	PROVENIENZA	TIPOLOGIA EMISSIVA	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
1-5	CAPANNONI A, B, Cpiano terra, C2°piano, D ALLEVAMENTO SCROFE/ SCROFETTE/ LATTONZOLI/VERRI (cupolini/finestre di espulsione dell'aria)	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄ POLVERI TOTALI	ISOLAMENTO TERMICO E VENTILAZIONE NATURALE PER LE TECNICHE DI STABULAZIONE PRESENTI VEDI PARAGRAFO "TECNICHE DI STABULAZIONE"
6	n. 1 VASCA ESTERNA DI STOCCAGGIO LIQUAME	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄	COPERTURA GALLEGGIANTE IN POLIPROPILENE ESPANSO
7-12	n. 6 VASCHE INTERRATE DI STOCCAGGIO LIQUAME	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄	COPERTURA FISSA
13	SILI STOCCAGGIO MANGIME	EMISSIONE DIFFUSA	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 E S.M.I. (PARTE V, ALL. 4, PARTE I)	
14	SERBATOIO STOCCAGGIO GASOLIO	SFIATO	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 E S.M.I. (PARTE V, ALL. 4, PARTE I)	
15	SERBATOIO STOCCAGGIO GPL	SFIATO	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 E S.M.I. (PARTE V, ALL. 4, PARTE I)	
16-17	N. 2 GENERATORI DI CALORE FISSI RISCALDAMENTO STALLE (1)	CAMINI	NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 E S.M.I. (PARTE V, ALL. 4, PARTE I)	
18	GENERATORE DI CALORE MOBILE RISCALDAMENTO STALLE (2)	CAMINO	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 E S.M.I. (PARTE V, ALL. 4, PARTE I)	
19	GENERATORE DI CALORE MOBILE RISCALDAMENTO STALLE (3)	CAMINO	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 E S.M.I. (PARTE V, ALL. 4, PARTE I)	

(1) alimentazione a GPL, potenza termica nominale 40 Kw ciascuno

(2) alimentazione a gasolio, potenza termica nominale 64 Kw

(3) alimentazione a gasolio, potenza termica nominale 87 Kw

Emissione sonora

Quadro emissivo e limiti di emissione

Il quadro emissivo di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è quello definito dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per la redazione dei Piani di Classificazione Acustica (PCA) comunale.

Per l'estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il riferimento è rappresentato dal PCA del Comune di Benevagienna (approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 09/09/2004) e sue eventuali varianti.

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Rinnovo

**Soc. Agr. Eredi di AMBROGIO GIOVENALE di Ambrogio Silvio e
Pagliano Rita S.S. – Bene Vagienna**

ALLEGATO TECNICO 2 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Sommario

PREMESSA	2
CICLO PRODUTTIVO (CONTROLLI A CARICO DEL GESTORE)	3
GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (CONTROLLI A CARICO DEL GESTORE)	3
UTILIZZO DELL'ACQUA (CONTROLLI A CARICO DEL GESTORE)	4
CONSUMI ENERGETICI (CONTROLLI A CARICO DEL GESTORE)	4
CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE	4

PREMESSA

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto e, più in generale, il sistema di gestione ambientale dell'attività IPPC, sotto la responsabilità del Gestore assicura, nelle diverse fasi di vita dell'attività, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente.

Il sistema di monitoraggio delle emissioni dell'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto, tenendo conto che, per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie d'impianti, come indicato nell'art. 29-*sexies*, comma 3.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del piano di monitoraggio e controllo e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Relativamente alle procedure di rilievo ed analisi, ove applicabili devono essere adottate le metodiche del D.M. 31/01/2005; eventualmente possono essere utilizzate altre metodiche, purché concordate con A.R.P.A. Piemonte.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1. **In caso di variazione di titolarità, il vecchio ed il nuovo Gestore devono provvedere a trasmettere i dati di competenza della rispettiva gestione.**
3. Tutti i dati relativi al monitoraggio che, in base a quanto prescritto nell'allegato tecnico 1, devono essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Comune sede dell'impianto, devono essere organizzati in forma chiara ed utilizzabile.
4. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
5. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Numero di capi prodotti suddivisi per categoria	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di vendita	unità	-	-	Riepilogo annuale	Per capi prodotti si intende il numero di capi che hanno terminato il ciclo di allevamento nell'anno considerato. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Presenza media di capi suddivisi per categoria	Misura diretta	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero di capi morti suddivisi per categoria o tasso di mortalità	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di smaltimento carcasse	unità o %	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Effluenti zootecnici avviati ad utilizzo agronomico	-	m ³ oppure t	Annotazione su apposito registro delle fertilizzazioni, dedicato allo scopo, delle quantità degli appezzamenti sui quali sono distribuiti gli effluenti zootecnici	-	Entro 30 giorni dall'effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico	Registro sempre presente presso l'allevamento da conservare per almeno 5 anni.

UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Utilizzo dell'acqua	Misura diretta continua	m ³	Lettura misuratore di portata/volume	Allacciamento acquedotto	Riepilogo consumi: mensile	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
	Misura diretta continua	m ³	Lettura misuratore di portata/volume	Misuratore portata del pozzo	Riepilogo consumi: mensile	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
	Controllo condizioni operative del sistema di distribuzione dell'acqua	-	Controllo visivo	Sistemi di distribuzione dell'acqua	Giornaliera	In caso di perdite o anomalie, devono essere messi in atto interventi di riparazione.
			Controllo visivo pressione di erogazione	Abbeveratoi	Mensile	
Consumo specifico di acqua	Calcoli sulla base dei consumi e della produzione	Come da D.M. 29/01/2007	-	-	Annuale	Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Analisi acque sotterranee prelevate	Determinazioni analitiche parametri significativi (potabilità)	varie	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	Pozzo aziendale di approvvigionamento idrico	Annuale	Referti analitici redatti da tecnico iscritto ad Albo in Ordine competente alla specifica materia, da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo di energia elettrica	Misura diretta continua	MWh	Lettura contatore/i	Punto/i di consegna energia elettrica	Riepilogo consumi: annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di gasolio	Misura diretta	m ³ - litri	-	Contatore/i	Riepilogo consumi: annuale	Distinguere i consumi relativi al riscaldamento ed alle operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di GPL	Misura diretta	m ³	-	-	Riepilogo consumi: annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di energia termica per riscaldamento	Calcolo sulla base dei consumi per riscaldamento	MWh				
Consumi specifici di energia (termica ed elettrica)	Calcoli sulla base dei consumi e della produzione	Come da D.M. 29/01/2007				

CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M. 24/04/2008	-	1 volta durante la vigenza dell'AIA